

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 31/07/2014 e ss.mm.ii.

tra cui ultima la delibera C.C. n. 12 del 29/04/2025

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Gestione dei rifiuti

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 8 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti/rifiuti non conferibili

Art. 9 – Superficie dei locali ed aree imponibili

### **TITOLO III – TARIFFE**

Art. 10 – Costo di gestione

Art. 11 – Determinazione della tariffa

Art. 12 – Articolazione della tariffa

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 18 – Scuole statali

Art. 19 – Tributo giornaliero

Art. 20 – Tributo provinciale

### **TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 21 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche

Art. 21 bis – Riduzioni alle utenze domestiche in condizioni economico/sociali disagiate

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche per imprenditori

Art. 22 ter – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 23 – Riduzioni per il riciclo da parte delle utenze non domestiche

Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio

Art. 25 – Cumulo di riduzioni

Art. 26 – Esenzioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 27 – Obbligo di dichiarazione

Art. 28 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 22 bis – Presentazione di richieste di informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi

Art. 29 – Poteri del Comune

Art. 30 – Accertamento

Art. 31 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Riscossione

Art. 34 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

Art. 35 – Rimborsi

Art. 36 – Somme di modesto ammontare

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 37 – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 38 – Clausola di adeguamento

Art. 39 – Affidamento dell'attività di accertamento e riscossione

Art. 40 – Disposizioni transitorie

## **Allegato**

All. A: Categorie di utenze non domestiche

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

3. Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato A del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) della delibera ARERA n. 15/2022, Atersir ha determinato il posizionamento nello schema I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica per ciascuna gestione (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono) fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo**

1. Per il finanziamento delle spese correnti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento), a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nel Comune di Malalbergo la Tassa sui Rifiuti (TARI) ed è soppressa la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), prima vigente, come disciplinata dal D.Lgs. 507/93, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4 – Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 (nuovo Testo Unico Ambientale), dal Regolamento per l'effettuazione del servizio e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

## **Art. 5 – Classificazione dei rifiuti**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e si intendono per:

a) *locali*, tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi salvo i casi di esclusione di cui al successivo comma 3;

c) *aree destinate* in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Si intendono per *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; si intendono per *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) per le utenze non domestiche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree di accesso manovra e movimentazione dei mezzi, le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze

domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le *utenze domestiche*, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le *utenze non domestiche*, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

#### **Art. 8 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti / rifiuti non conferibili**

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in vigore nel Comune di Malalbergo, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di qualsiasi utenza;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

i) le superfici adibite all'allevamento di animali;

j) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

k) con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate le sale di aspetto, gli uffici, i vani accessori, ecc.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quali ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (si veda art. 6 comma 3).

2 bis. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) veicoli fuori uso.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare annualmente al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso, o documentazione equivalente per le utenze non soggette all'obbligo di presentazione del MUD.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| <b>CATEGORIE</b>                                                        | <b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali                            | 10%                             |
| Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia                  | 15%                             |
| Falegnameria                                                            | 20%                             |
| Lavorazioni metalliche, fabbro                                          | 20%                             |
| Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti | 20%                             |
| Distributori di carburante, autolavaggi                                 | 25%                             |
| Conservazione e lavorazione frutta                                      | 10%                             |
| Maglifici e confezioni                                                  | 10%                             |
| Assemblaggi materie elettriche e meccaniche                             | 15%                             |
| Laboratori chimici, lavorazione prodotti chimici                        | 15%                             |
| Lavorazione materie plastiche                                           | 25%                             |

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

8. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quali ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

### **Art. 9 – Superficie dei locali ed aree imponibili**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, e C fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10 – Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 11 – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 12 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività *Kd* di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrono altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In ogni caso, per il calcolo della tariffa, il numero degli occupanti non può essere inferiore a uno.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di persona giuridica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di emissione delle bollette di pagamento.

#### **Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 18 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art. 19 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti o associazioni che non perseguano fini di lucro;

b) le occasioni di qualsiasi tipo con durata non superiore a tre ore;

c) le occupazioni occasionali per il carico o lo scarico delle merci;

d) le occupazioni per le opere di trasloco;

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **Art. 20 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 21 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche**

1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.

1 bis. Per le abitazioni ove risiede come unico occupante un soggetto che dimori stabilmente in istituti di ricovero o sanitari, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.

1 ter. Alle utenze domestiche di cui all'articolo 15 comma 3 si applica una riduzione del 20% della quota variabile a seguito di richiesta del contribuente qualora l'immobile risulti privo di consumi relativi a luce, gas e acqua per almeno 12 mesi consecutivi.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto può essere applicata una riduzione da fissare nella delibera tariffaria. La riduzione è concessa ai soggetti presenti nell'apposito elenco dei contratti attivi nell'anno precedente previsto dal nuovo Regolamento sul compostaggio domestico.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 21 bis – Riduzioni alle utenze domestiche in condizioni economico/sociali disagiate**

1. In applicazione del DPCM 21/01/2025 n. 24 è prevista a decorrere dal 01/01/2025 la riduzione della Tassa sui Rifiuti pari al 25% del dovuto ai soggetti identificati dagli articoli 2, 3 e 4 del DPCM.
2. Le agevolazioni sono riconosciute, senza necessità di richiesta da parte del contribuente, in base alle informazioni acquisite tramite il Sistema Sgate.

### **Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 9 mesi nell'anno solare. Nei confronti delle attività di agriturismo con o senza ristorante disciplinate dalla L. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero di posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore (L.R. 4/2009) viene applicata la riduzione stagionale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 22 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche per imprenditori**

1. La tassa non si applica per i giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa nel territorio comunale, per immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, è valida per 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro. L'esenzione non si applica nei casi di fusione d'azienda.
2. Riduzione in percentuale del tributo, per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro è prevista una agevolazione con le seguenti riduzioni: assunzione di almeno 1 dipendente riduzione del 40%.

Per nuovi posti di lavoro si intendono assunzioni di dipendenti assunti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni da T.D. a T.I.. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un anno a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o

subingresso di attività. L'agevolazione concessa sarà revocata se, a seguito di verifica, risulti variato per i periodi successivi il numero dei dipendenti dichiarati nella richiesta originaria.

Non si applica la riduzione per le annualità per le quali il pagamento viene effettuato oltre i termini. In tal caso verrà emesso avviso di pagamento integrativo contestualmente all'emissione del ruolo per l'anno successivo a quello del mancato rispetto dei termini.

3. Riduzione in percentuale del tributo, per le attività produttive, commerciali o di servizi già insediate, che creino nuovi posti di lavoro è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni: ampliamento dell'organico di almeno 1 dipendente riduzione del 40%.

Per nuovi posti di lavoro si intende un aumento del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato comprese le trasformazioni da T.D. a T.I.. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un anno a decorrere dalla data di incremento dell'organico. L'agevolazione può essere concessa solo una volta e non rilevano gli ulteriori incrementi di personale. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività. L'agevolazione concessa sarà revocata se, a seguito di verifica, risulti variato per i periodi successivi il numero dei dipendenti dichiarati nella richiesta originaria.

Non si applica la riduzione per le annualità per le quali il pagamento viene effettuato oltre i termini. In tal caso verrà emesso avviso di pagamento integrativo contestualmente all'emissione del ruolo per l'anno successivo a quello del mancato rispetto dei termini.

4. L'applicazione di una agevolazione/contributo pari al 10% dell'importo totale 2020 per ogni mese intero di chiusura alle attività con codici ATECO limitati dai decreti COVID-19 che hanno a tutti gli effetti sospeso tutta l'attività ed una riduzione del 5% per ogni mese intero alle attività con codici ATECO parzialmente limitate (codici misti/o altro), da applicare ai contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con i pagamenti di tributi e canoni già scaduti al 29/02/2020, per un periodo massimo di 4 mensilità. Tali riduzioni soggiacciono al limite complessivo di cui all'art. 25 e dovranno essere richieste dagli interessati entro il 31/7/2020 con restituzione all'ente di apposito questionario.

5. Riduzione tariffaria per l'annualità di competenza 2021 (ex art. 660 della legge n. 147/2013) per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale.

6. La suddetta riduzione è così articolata:

a) riduzione del 50% della quota fissa e del 100% della quota variabile a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi:

- classe 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto eccetto le attività relative alle seguenti Associazioni e Istituzioni: Politiche - Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi

- classe 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 7 Alberghi con ristorante
- classe 8 Alberghi senza ristorante
- classe 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- classe 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- classe 24 Bar, caffè, pasticceria
- classe 26 Plurilicenze alimentari e/o miste limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali

b) riduzione del 50% della TARI a favore di attività che svolgono in via principale attività di allestimento fieristico. La riduzione di cui alla lettera b) è concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 31 agosto 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021 per la seconda rata, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

7. La riduzione di cui alla lettera a) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021

8. Le riduzioni di cui al comma 5 sono riconosciute anche in deroga al limite del 70% del tributo dovuto di cui all'articolo 25 "Cumulo di riduzioni"

## **Art. 22 ter – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti o parte i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione delle componenti di costo variabili e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione delle sole componenti di costo fisse del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13. In caso di fuoriuscita parziale dal servizio pubblico la tassa è scontata della percentuale corrispondente alle componenti di costo variabili con il limite massimo del 50%.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Il modello, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, dovrà indicare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di avvio al recupero autonomo, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. Entro tale termine l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8 bis. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, l'ufficio competente alla gestione del tributo comunica l'esito della verifica alla utenza non domestica.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono richiederlo tramite PEC al Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune dà riscontro alla richiesta entro 30 giorni.

## **Art. 23 – Riduzioni per il riciclo da parte delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% della tariffa variabile. Tale riduzione è applicata sino al 31/12/2021.

1 bis. Dal 01/01/2022 ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare tramite PEC a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità

delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, si provvederà a riconoscere lo sgravio inferiore.

3. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà applicata sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello a cui è riferita la documentazione. In caso di primo anno di applicazione del tributo lo sgravio verrà riconosciuto a consuntivo.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, l'ufficio competente alla gestione del tributo comunica l'esito della verifica alla utenza non domestica.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

#### **Art. 24 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste fuori perimetrazione (delibera C.C. n. 76 del 02.08.1994 e s.m.) e comunque a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

#### **Art. 25 – Cumulo di riduzioni**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

#### **Art. 26 – Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone sole, quando le stesse dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

2. Il Consiglio Comunale, nell'atto di determinazione delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. Il Consiglio Comunale indica la misura dell'agevolazione, della componente fissa o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a

bilancio, a copertura delle stesse. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dell'anno successivo.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 27 – Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 28 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo e assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi nell'articolo 6 dell'allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n. 15/2022.

2. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze domestiche* deve contenere:

- a) le generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito di posta elettronica;
- c) i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità dell'art. 9 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei locali;
- d) il numero degli occupanti ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

- e) le generalità e il codice fiscale dei soggetti non residenti;
- f) la data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze non domestiche* deve contenere:

- a) denominazione della ditta, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
- b) recapito di posta elettronica e i recapiti PEC;
- c) generalità del legale rappresentante;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo di numero civico e di numero interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità dell'art. 9 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei locali;
- e) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione redatta sugli appositi moduli predisposti dallo stesso. La dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo fax o con posta elettronica/PEC, allegando copia del documento di identità, o tramite lo sportello online.

5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasposto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le indicazioni per reperire la Carta della qualità. Le informazioni di cui al presente comma possono essere fornite attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche nei dati dichiarati. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti residenti. All'atto della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di attivazione/cessazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti relative alle modalità di recapito, utilizza anche dati ufficiali.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono o conducono i locali già assoggettati alla Tassa hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione TARI.

8. Il Comune e l'Unione Terre di Pianura in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive) informano i contribuenti della necessità di effettuare la dichiarazione TARI. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'Anagrafe del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si sommano al numero complessivo.

## **Art. 28 bis - Presentazione di richieste di informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi**

1. Il contribuente può presentare al Comune nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 28 una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi relativi all'avviso bonario di cui all'art. 33.
2. Il Comune predispone la specifica modulistica che rende disponibile anche sul sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i campi indicati nell'articolo 18 dell'allegato A (TQRIF) della delibera ARERA n. 15/2022.
3. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare le richieste di cui al comma 1 senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune purché la comunicazione contenga le informazioni previste al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia una motivata risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La risposta deve contenere almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto ovvero alla richiesta scritta di informazioni o alla richiesta di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta altresì l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza la richiesta è regolamentata dal Titolo III del vigente Regolamento delle Entrate.

## **Art. 29 – Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tassa sui Rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 30 – Accertamento**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006, dalla Legge n. 160/2019 e dal Regolamento generale delle Entrate.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della Tassa sui Rifiuti, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 31 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento**

**ABROGATO**

#### **Art. 32 – Sanzioni**

**ABROGATO**

#### **Art. 33 – Riscossione**

Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati con suddivisione del dovuto complessivo in due rate scadenti il:

- 16 luglio
- 16 gennaio

è facoltà del contribuente pagare in unica soluzione entro la scadenza della 1° rata.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della Tassa fa pervenire ai contribuenti, almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata, un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento contiene l'importo dovuto per la tassa ed il tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare è previsto l'invio alla residenza del titolare dell'utenza, o di altro recapito indicato dallo stesso, di un avviso in formato cartaceo salvo che il destinatario scelga di farsi inviare il documento in formato elettronico. In tal caso occorre compilare il modello di richiesta da inoltrare entro e non oltre il 31/12 per l'anno successivo. Per le utenze non domestiche l'invio dell'avviso di pagamento potrà avvenire anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Per i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione di cui al periodo precedente, il pagamento dovrà avvenire entro la prima scadenza dell'annualità successiva.

2. La Tassa sui Rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità dall'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e dall'art. 2bis del D.L. 193/2006 convertito dalla Legge 2015/2016 in particolare:

- attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (PagoPA);
- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari e postali;
- tramite l'App IO.

3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella 1° rata utile.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 1 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 legge 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della Tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi nel caso di mancato recapito dell'avviso di versamento (predisposto dal Comune per facilitare gli adempimenti) per poter comunque effettuare il pagamento entro il termine di scadenza.

5. Il Comune effettua la riscossione coattiva della Tassa con le modalità indicate nel Regolamento generale delle Entrate.

#### **Art. 34 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI**

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico e/o per il settore rifiuti;

- b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente competente (ETC);
- c) agli utenti ai quali, a parità di presupposto imponibile, viene addebitato un importo TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio dovuto nei due anni antecedenti a quello di riferimento.

2. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare.

4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

5. Sull'importo soggetto a ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

#### **Art. 35 – Rimborsi**

**ABROGATO**

#### **Art. 36 – Somme di modesto ammontare**

**ABROGATO**

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 37 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa Rifiuti Solidi Urbani in vigore fino al 31/12/2013.

#### **Art. 38 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

#### **Art. 39 – Affidamento dell'attività di accertamento e riscossione**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 il Comune può in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti. L'atto di affidamento è adottato dalla Giunta Comunale.

2. Qualora il Comune deliberi quanto previsto dal presente articolo, i poteri del Comune in materia di accertamento e riscossione disciplinati dal presente Regolamento sono attribuiti al soggetto affidatario.

#### **Art. 40 – Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **ALLEGATO A: Categorie di utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici e Agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club